



**COMUNE DI CARBONIA**

**Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche**

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. - TUSP)

**Relazione tecnica**

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2022**



### Indice generale

1. Introduzione
2. Ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute, ex art. 24 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175
3. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175
  - 3.1 Analisi delle partecipazioni possedute
  - 3.2 Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni



### 1. Introduzione

La gestione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche è stata oggetto di notevole attenzione, da parte del legislatore, sotto molteplici profili: dalla tutela della concorrenza ai riflessi delle esternalizzazioni sul bilancio degli enti soci, costituendo un tema cruciale nel coordinamento della finanza pubblica.

La Legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) ha disposto, anche per gli Enti Locali, un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica, al fine di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

Per adempiere a tale obbligo normativo, il Comune di Carbonia ha approvato il *“Piano di razionalizzazione delle società partecipate”*, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 31 marzo 2015.

In tale documento si riportava che le Società partecipate dal Comune erano tre:

- ABBANOVA S.p.A.
- SO.MI.CA. S.p.A.
- Banca ETICA S.p.A.

due delle quali interessate dal processo di razionalizzazione:

- SO.MI.CA. S.p.A. (razionalizzazione dei costi di funzionamento)
- Banca ETICA S.p.A. (eliminazione della partecipazione in quanto ritenuta non indispensabile ai fini istituzionali).

In data 31/03/2016, il Sindaco ha adottato la relazione illustrativa dei risultati conseguiti a seguito dell’approvazione del suddetto Piano di razionalizzazione (dismissione delle azioni possedute in Banca ETICA; misure di razionalizzazione per SO.MI.CA.)

La Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche), detta anche *“Legge Madia”*, è intervenuta su molteplici aspetti d’interesse per gli Enti Locali, tra cui, la delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle Amministrazioni pubbliche con il precipuo fine di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa, la tutela e la promozione della concorrenza.

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (TUSP - D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016), con cui il Governo ha attuato la delega, disposta dalla Legge n. 124/2015, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di ridurre le incertezze derivanti dall’impianto normativo e raccogliere organicamente le norme sulle società a partecipazione pubblica, introducendo altresì una riforma radicale del settore. Il suddetto decreto è stato successivamente modificato. Tra le numerose modifiche, ricordiamo quelle introdotte dal D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017, dalla Legge n. 205 del 27/12/2017, dalla Legge n. 145 del 30/12/2018 e, da ultimo, dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 23/07/2021, dalla L. 118 del 15/08/2022 e dalla L. 197 del 29 dicembre 2022.

Le disposizioni del D. Lgs. 175/2016 disciplinano la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche e l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. In particolare, tale decreto provvede al riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:



## Relazione tecnica - Allegato A

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società, sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (art. 27 e 28).

### **2. Ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute, ex art. 24 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016**

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (nel testo modificato dal D. Lgs. 100/2017), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

Con deliberazioni del Consiglio comunale n. 20 del 23/03/2017 e n. 72 del 29/09/2017, si è proceduto alla ricognizione straordinaria del sistema delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Carbonia alla data del 23/09/2016, ex art. 24 del TUSP, e all'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge n. 190 del 23/12/2014. Da tali deliberazioni risultavano le seguenti partecipazioni societarie:



- ABBANOVA S.p.A.

- SO.MI.CA. S.p.A.

e per le stesse si deliberava il mantenimento se pur con la prosecuzione delle misure di razionalizzazione dei costi di funzionamento nei confronti di SO.MI.CA. S.p.A.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge n. 90 del 24 giugno 2014.

### **3. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016**

L'art. 20 del TUSP recante «Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche» prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. «Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche», al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del suddetto articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

In particolare, devono essere alienate, od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
  - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;



## Relazione tecnica - Allegato A

- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvare una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati ottenuti.

Il Comune di Carbonia, con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 20/12/2019, n. 67 del 22/12/2020, n. 81 del 14/12/2021 e n. 67 del 22/12/2022, ha proceduto, alla nuova ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute, rispettivamente, alla data del 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021 e 31/12/2022 in particolare:

- ABBANOA S.p.A.
- SO.MI.CA. S.p.A.

Nelle relazioni tecniche approvate con le suddette deliberazioni si evidenzia che, per l'anno 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, è stato confermato il mantenimento delle partecipazioni nelle suddette società senza azioni di razionalizzazione.

A completamento di tali adempimenti, entro il 31 dicembre 2023, il Comune di Carbonia deve procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica.

A tal fine, si procederà all'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dal Comune di Carbonia, nel rispetto degli indirizzi che la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP presso il Dipartimento del Tesoro, ha impartito, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, con l'avviso pubblicato in data 20 novembre 2023 sul Portale del Tesoro.

### 3.1 Analisi delle partecipazioni possedute

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), del TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a questo ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la



## Relazione tecnica - Allegato A

società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa.

Il Comune di Carbonia detiene le seguenti partecipazioni societarie dirette:

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione
ABBANO SPA	diretta	Gestione servizio idrico	0,7307905%
SO.MI.CA SPA	diretta	Gestione di servizi comunali e produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.	100%

Il Comune di Carbonia non detiene partecipazioni indirette.

### 3.2. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nella tabella riportate nel paragrafo precedente, si riportano le seguenti schede di dettaglio, aggiornate alla data del 31/12/2022.

#### 1. Abbanoa S.p.A. – C.F. 02934390929

#### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02934390929
Denominazione	Abbanoa S.p.A.



## Relazione tecnica - Allegato A

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Data di costituzione della partecipata	2005
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	=====
Altra forma giuridica	=====
Stato di attività della partecipata	La società è attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	=====
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	No
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	No
La società è una "Società benefit" <sup>(3) §</sup>	No

<sup>(1)</sup> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

<sup>(2)</sup> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

<sup>(3)</sup> La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Nuoro
Comune	Nuoro
CAP*	08100
Indirizzo*	Via Straullu 35
Telefono*	0784.213600
FAX*	0784.478046
Email*	protocollo@pec.abbanoa.it

\*campo con compilazione facoltativa

### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Cod. Ateco 36.00.00 – raccolta, trattamento e fornitura acqua
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	



## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA\*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	Si (società in house providing per Egas ex ATO – delib. N. 25/2004 ATO)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(4)</sup>	Si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	No
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(4)</sup>	=====
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	Si
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(5)</sup>	=====

\* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

<sup>(4)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

<sup>(5)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze al seguente link: [https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_publico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_publica\\_di\\_diritto\\_singolarex\\_.pdf](https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_publica_di_diritto_singolarex_.pdf)

§ Occorre selezionare “SI” se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell’art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall’Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un’autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l’effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l’esercizio di un’attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.



## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	1222
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 80.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	6
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 87.500 Collegio Sindacale + € 21.600 Organismo di Vigilanza

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Risultato d'esercizio	- 11.529.914	2.060.045	5.048.499	792.528	4.875.489

\* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  
"DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

## 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	244.817.156	253.669.495	264.727.089
A5) Altri Ricavi e Proventi	35.328.113	26.930.216	29.212.269
di cui Contributi in conto esercizio	4.844.061	228.865	375.870

## 2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			



## Relazione tecnica - Allegato A

### 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività bancarie e finanziarie*”.

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

### 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività assicurative*”.

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(6)</sup>	0,7307905%
Codice Fiscale Tramite <sup>(7)</sup>	=====
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(7)</sup>	=====
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(8)</sup>	=====

<sup>(6)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(7)</sup> Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(8)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo\* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	Controllo congiunto per effetto di norme di legge

\*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.



## Relazione tecnica - Allegato A

### INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante <sup>(9)</sup>	=====
Denominazione della società quotata controllante <sup>(9)</sup>	=====
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione del servizio idrico integrato
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(10)</sup>	0%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) <sup>(11)</sup>	No
Esito della revisione periodica <sup>(12)</sup>	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) <sup>(13)</sup>	=====
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(13)</sup>	=====
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(14)</sup>	No
Note*	

<sup>(9)</sup> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

<sup>(10)</sup> Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

<sup>(11)</sup> Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

<sup>(12)</sup> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

<sup>(13)</sup> Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

<sup>(14)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

\*Campo con compilazione facoltativa.

Il Comune di Carbonia ha valutato le opportune azioni di razionalizzazione anche in un'ottica di convenienza economica e ritiene opportuno per la specifica partecipazione in Abbanoa S.p.A, procedere come segue.



**PROCEDURA DI MANTENIMENTO**

**MOTIVAZIONI:**

La società Abbanoa S.p.A. è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato per tutta la Regione Sardegna, a seguito dell'affidamento "in house providing", avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito (ATO), oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS – consorzio obbligatorio), per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e ss. mm. e ii). Il servizio idrico integrato della Sardegna (S.I.I.) è un servizio pubblico essenziale di interesse generale somministrato in un unico ambito territoriale regionale. Il S.I.I. ha riunito, in applicazione alla normativa di settore, in una gestione unica, le precedenti numerose gestioni. Abbanoa SpA, nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione di Sidris S.c. a r.l., a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da Enti Pubblici: il socio maggioritario è rappresentato dalla Regione Autonoma della Sardegna, nella misura del 70,94%, mentre 342 Comuni sardi detengono il resto delle azioni, nella percentuale complessiva del restante 29,06%.

Per quanto appena esposto si conferma la natura di partecipazione obbligatoria della società Abbanoa S.p.A., in quanto trattasi di compagine societaria in house providing, costituita per la gestione d'ambito del servizio idrico integrato, in attuazione della disciplina regionale in materia.

Per quanto riguarda la sostenibilità economico finanziaria questa è assicurata dal margine operativo lordo realizzato da Abbanoa, che, nella rilevazione del 2017 era migliore rispetto a quello verificato nel 2002, come sommatoria dei risultati operativi delle aziende confluite nella società.

La società rispetta i parametri di cui al comma 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016, mentre il Comune di Carbonia, data la specifica caratteristica della società (costituzione obbligatoria da parte dell'Ente con una minima partecipazione azionaria), non è nelle condizioni di incidere direttamente sulle azioni di razionalizzazione della società stessa. Il Comune socio è tenuto a far valere i propri interessi nell'ambito dell'Assemblea dei soci con le azioni necessarie a tutela dell'interesse pubblico ma eventuali interventi di razionalizzazione restano in capo allo stesso organo dell'Assemblea dei soci come da composizione azionaria sopra riportata.

Abbanoa è sottoposta al controllo analogo da parte di Egas, su delega dei soci. Per questo la partecipazione sarà mantenuta senza interventi diretti di razionalizzazione, fermo restando il monitoraggio periodico dell'andamento gestionale da parte dell'Ente socio nell'ambito dei propri poteri di controllo.

Si conferma la scelta già operata in sede di razionalizzazione straordinaria delle società partecipate (approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 23/03/2017 e n. 72 del 29/09/2017) detenute al 23/09/2016, in cui non sono stati previsti interventi di razionalizzazione relativi alla società Abbanoa S.p.A.

**Nell'annualità precedente non è stato necessario adottare alcun Piano di razionalizzazione.**

**2. Somica S.p.A. – C.F. 02745530929**

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02745530929



## Relazione tecnica - Allegato A

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Denominazione	SO.MI.CA. S.P.A.
Data di costituzione della partecipata	2002
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	=====
Altra forma giuridica	=====
Stato di attività della partecipata	La società è attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	=====
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	No
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	No
La società è una "Società benefit" <sup>(3) §</sup>	No

<sup>(9)</sup> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

<sup>(10)</sup> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

<sup>(11)</sup> La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	SU – Sud Sardegna
Comune	Carbonia
CAP*	09013
Indirizzo*	Piazza Roma 1
Telefono*	0781.665070
FAX*	0781.661667
Email*	somica@pec.it

\*campo con compilazione facoltativa

### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Cod. Ateco F.43.39.09
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	Si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(4)</sup>	Si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	No
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(4)</sup>	=====
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	No
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	=====
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(5)</sup>	=====

\* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

<sup>(12)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

<sup>(13)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

# Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

[https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_pubblico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_pubblica\\_di\\_diritto\\_singolarex.pdf](https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.



## Relazione tecnica - Allegato A

### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	29,44 (lavoratori a tempo indeterminato e determinato). A titolo puramente informativo si segnala che: dal 01/01 al 18/02 sono stati impiegati 15 lavoratori per il Cantiere Forestas e dal 30/3 al 30/11 sono stati impiegati 33 lavoratori per il Cantiere Lavoras. Entrambi i cantieri sono stati a carico della RAS)
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Parte fissa: € 23.386,56 (Amministratore unico sino al 15/11/2022) € 3.204,63 (Amministratore unico dal 16/11/2022)  Rimborsi spese: € 13.964,88
Numero dei componenti dell'organo di controllo	4 (di cui 3 del Collegio Sindacale e 1 Revisore Contabile)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 25.500,00

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Risultato d'esercizio	12.524	2.325	2.522	2.197	2.257

\* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  
"DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

#### 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi di cui Contributi in conto esercizio			

#### 2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			



### 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività bancarie e finanziarie*”.

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

### 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività assicurative*”.

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(6)</sup>	100%
Codice Fiscale Tramite <sup>(7)</sup>	=====
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(7)</sup>	=====
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(8)</sup>	=====

<sup>(14)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(15)</sup> Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(16)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo\* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	Controllo analogo

\*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.



## Relazione tecnica - Allegato A

### INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante <sup>(9)</sup>	=====
Denominazione della società quotata controllante <sup>(9)</sup>	=====
Attività svolta dalla Partecipata	<b>Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)</b>
Descrizione dell'attività	Alla società SO.MI.CA. S.p.A. è riservato il compito della gestione di servizi comunali e la produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, mediante il c.d. affidamento in house. I servizi riguardano: 1. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici; 2. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici comunali; 3. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici affidati alla amministrazione del Comune di Carbonia; 4. Manutenzione e cura del verde pubblico e di altre aree; 5. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi; 6. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, della segnaletica stradale e della viabilità; 7. Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale; 8. Gestione dei servizi di pulizia all'interno dei mercati comunali; 9. Gestione dei servizi di portineria e guardiania degli edifici comunali; 10. Attività di studio e ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentali all'oggetto sociale; 11. Tutte le attività complementari e sussidiarie alle precedenti e a quelle svolte dai soci.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(10)</sup>	0%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) <sup>(11)</sup>	Si
Esito della revisione periodica <sup>(12)</sup>	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) <sup>(13)</sup>	=====
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(13)</sup>	=====
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(14)</sup>	No
Note*	



## Relazione tecnica - Allegato A

- (15) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".
- (16) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".
- (17) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
- (18) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
- (19) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".
- (20) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

\*Campo con compilazione facoltativa.

Il Comune di Carbonia ha valutato le opportune azioni di razionalizzazione anche in un'ottica di convenienza economica e ritiene opportuno per la specifica partecipazione nella Società So.Mi.Ca. S.p.A, procedere come segue.

### PROCEDURA DI MANTENIMENTO

#### MOTIVAZIONI:

La SO.MI.CA S.p.A. è una società in House Providing, partecipata totalmente dal Comune di Carbonia. È una società strumentale del Comune di Carbonia assoggettata alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 175/2016.

La Società SO.MI.CA. S.p.A. ha per oggetto principale la gestione di servizi strumentali all'attività dell'Ente e la produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, mediante il c.d. affidamento in house.

I servizi riguardano:

1. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.
2. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici comunali.
3. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici affidati alla amministrazione del Comune di Carbonia.
4. Manutenzione e cura del verde pubblico e di altre aree.
5. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi.
6. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, della segnaletica stradale e della viabilità.
7. Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale.
8. Gestione dei servizi di pulizia all'interno dei mercati comunali.
9. Gestione dei servizi di portineria e guardiana degli edifici comunali.
10. Le attività di studio e di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentali all'oggetto sociale.
11. Tutte le attività complementari e sussidiarie alle precedenti ed a quelle svolte dai soci.

La Società potrà provvedere alla progettazione e/o costruzione e/o all'acquisto di quanto si rendesse necessario per garantire il servizio nella massima efficienza, sia direttamente che tramite procedure ad evidenza pubblica.



## Relazione tecnica - Allegato A

Oltre ai casi contemplati dall'art. 4 del D. Lgs 175/2016, la Società potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento delle finalità propostesi, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui, l'assunzione direttamente o indirettamente di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto sociale analogo o affine al proprio, escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi.

I servizi svolti dalla Società So.Mi.Ca. coerentemente con gli indirizzi dell'Amministrazione e con l'oggetto sociale, sono:

- la fornitura in global service del servizio di manutenzione del patrimonio comunale del Comune di Carbonia;
- il servizio di pulizia del mercato civico;
- l'affidamento dei servizi ausiliari del Comune di Carbonia;
- la gestione delle Case dell'Acqua.

Con deliberazione G.C. n. 291 del 20/12/2018 (e successiva Determinazione del Dirigente del II Servizio n. 204 del 28/12/2018) avente ad oggetto "Global Service di manutenzione del patrimonio comunale, pulizia del mercato civico e servizi ausiliari – Direttive per prosecuzione dei servizi ex art. 4 del disciplinare tecnico Allegato 1 del contratto" sono stati confermati gli indirizzi di cui alle deliberazioni CC n. 290 del 29/12/2008 e GC n. 13 del 22/1/2016, ed è stata stabilita la nuova durata contrattuale: dal 01/01/2019 a tutto il 31/12/2024.

In seguito alla proroga citata, con Deliberazione del C.C. n. 56 del 9/09/2019, Deliberazione della G.C. n. 193 del 15/10/2019 e Determinazione del II Servizio n. 54 del 16/04/2020, alla Somica è stato affidato anche il nuovo servizio di gestione delle "Case dell'Acqua", diventate operative nel corso del 2020.

Il mantenimento della Società SO.MI.CA. è indispensabile poiché alla stessa società è riservata la gestione, secondo principi improntati all'efficienza e all'efficacia, di servizi comunali e la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

Considerati i risultati:

- 1) Della ricognizione straordinaria, approvata con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 20 del 23/03/2017 e n. 72 del 29/09/2017 in cui l'Amministrazione comunale dà atto di aver intrapreso, da anni, un percorso di progressiva esternalizzazione dei servizi manutentivi che ha raggiunto un livello di evoluzione tale da renderlo irreversibile, mentre la precedente gestione in economia si era palesata inefficiente e inefficace per l'impossibilità di organizzare il lavoro in "regime di impresa". D'altra parte il ricorso all'in house, rispetto alla gestione mediante ricorso ad un fornitore esterno, garantisce all'Ente una maggiore flessibilità organizzativa del lavoro e la continuità operativa dei servizi e dell'attività e consente di sottrarre la gestione del patrimonio alle logiche dell'utile, grazie alla dipendenza formale, economica, amministrativa e operativa tra l'esecutore del servizio e il proprietario del bene. Gli utili realizzati dall'esecutore del servizio, infatti, vengono reinvestiti nel sistema, migliorando le dotazioni strumentali e la realtà organizzativa della Società in house.
- 2) Degli esiti del Referto sul Controllo di Gestione, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 222 del 29/09/2023, nel quale non vengono rilevate situazioni di criticità dal punto di vista economico-finanziario. In particolare emerge:



## Relazione tecnica - Allegato A

“Dal 2013 è stata attivata la rilevazione finalizzata a una rappresentazione dell’efficienza produttiva del servizio distinta per tipologia di attività.

Per ogni servizio viene indicato il numero di ore lavorate per l’espletamento di una specifica attività, il numero di lavoratori impiegati (mediamente nell’anno) per lo svolgimento della specifica attività, il costo delle attività con ora servita e le tabelle rappresentative dell’incidenza dei costi della società nei confronti delle spese correnti del Comune (indici per la valutazione di efficienza e sostenibilità finanziaria) [...]”

Attraverso i diversi indicatori, valorizzati su base triennale, si è evidenziato il seguente andamento:

### **Indicatori di efficienza**

Gli indicatori mostrano una leggera diminuzione, nel 2022, sia delle ore lavorate, del numero medio di operai impiegati e di conseguenza della produttività media.

### **Indicatori di Economicità**

L’indicatore mostra come, nel 2022, i dati della produzione siano aumentati sia nel lato passivo dei costi della produzione, sia nel lato attivo del valore della produzione, con conseguente aumento dell’utile.

### **Indicatori per driver di Economicità**

L’indicatore evidenzia un dato del fattore della produzione particolarmente importante, per la tipologia di società, come quello del personale, rispetto alle spese correnti dell’ente socio. Si riscontra un leggero aumento dell’incidenza del costo del personale, rispetto al 2021. L’incremento percentuale è comunque inferiore rispetto all’aumento registrato tra il 2020 e il 2021.

- 3) Del Controllo Analogico di cui alla deliberazione di G.C. n. 299 del 20/12/2023, relativo all’esercizio 2022 da cui si evince il buono stato di salute della So.Mi.Ca S.p.A., la sua autonomia finanziaria e la capacità dell’impresa di far fronte sistematicamente agli impegni finanziari verso terzi e ai pagamenti.
- 4) Della relazione del Dirigente del V Settore, prot. n. 69331 del 4/12/2023, alla quale si rimanda integralmente, da cui si evince che il mantenimento della So.Mi.Ca è motivato da ragioni di carattere generale, legate alla scelta tipologica di organizzazione e da ragioni di carattere particolare, legate al contesto.  
I motivi di carattere generale riguardano:
  - l’impossibilità negli anni di aumentare l’organico e di aggiornare le specifiche professionalità per l’esecuzione del servizio in economia;
  - l’incremento dei costi interni all’Ente che si avrebbero per la ricostruzione della struttura organizzativa in caso di gestione in economia;
  - l’opportunità di avere un controllo diretto sull’attività del soggetto esecutore del servizio che si materializza attraverso una dipendenza formale, economica, amministrativa e operativa tra l’esecutore del servizio e il proprietario del bene, che verrebbe a mancare nella gestione del servizio in appalto a fornitore esterno;
  - la possibilità di reinvestire gli utili del servizio nel servizio stesso, per portare ad un miglioramento dei suoi standard qualitativi, percorribile con la gestione in house;



## Relazione tecnica - Allegato A

- la possibilità di avere un rapporto contrattuale che possa variare, anche significativamente, in ragione delle riduzioni negli stanziamenti di bilancio da parte dell'Amministrazione, senza che l'operatore economico abbia qualsivoglia diritto di recesso, rimanendo comunque obbligato all'esecuzione delle prestazioni così come ridotte o aumentate.

I motivi di carattere particolare possono essere così sintetizzati:

- il fallimento dell'esperienza della gestione in economia, già percorsa dall'Amministrazione in passato;
- la prosecuzione del processo di esternalizzazione intrapreso dall'Amministrazione e ormai divenuto irreversibile;
- la continuità operativa dei servizi e dell'attività svolta dalla So.Mi.Ca. S.p.A.

Ancora,

da oltre vent'anni la So.Mi.Ca. eroga per il Comune di Carbonia il servizio di manutenzione del patrimonio comunale:

- nel rispetto degli standard prestazionali stabiliti dal Comune di Carbonia, attraverso la convenzione per fornitura del global service di manutenzione del patrimonio comunale;
- con dei tempi di intervento coerenti con le esigenze dell'Amministrazione;
- con livelli di efficienza ed efficacia soddisfacenti;
- con dei costi sostenibili per il bilancio dell'Ente;
- a delle condizioni economiche aderenti ai prezzi di mercato.

Ad oggi, i costi del servizio a canone sono rimasti inalterati per l'Amministrazione comunale, rispetto all'ultima valutazione straordinaria avvenuta nel 2014, mentre i costi di mercato – valutati sull'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e imprese – hanno subito nel periodo compreso tra dicembre 2014 e dicembre 2022 un incremento del 18,30%. Tale aspetto conferma la convenienza e l'economicità del servizio reso. L'Ufficio Tecnico ha accertato anche l'andamento dei ribassi per interventi analoghi o similari, rispetto ai servizi a misura, riscontrando come i ribassi offerti dalla So.Mi.Ca. S.p.A., sui prezziari di riferimento, siano congrui e tali da rendere i costi di realizzazione in linea con i costi di affidamento a operatori economici terzi. Per ogni lavoro affidato alla So.Mi.Ca. S.p.A., il Responsabile del Procedimento accerta e certifica la congruità dell'offerta e l'economicità e convenienza per il Comune. Per quanto attiene ai servizi a misura, extra-canone, e ai lavori, non esistendo un appalto equivalente, per la verifica di congruità dell'offerta della So.Mi.Ca. S.p.A., l'Ufficio tecnico ha preso a riferimento il ribasso medio offerto per interventi computati. Sulla base della Convenzione *"nel caso in cui, per la specificità delle opere, si rendesse necessario prevedere in progetto nuovi prezzi non previsti nei prezziari [...], la So.Mi.Ca. dovrà formulare una specifica offerta a prezzi unitari corredata di resoconto di determinazione del prezzo, che sarà sottoposto alla valutazione del responsabile del procedimento."* sul prezziario delle Opere Pubbliche della Regione Sardegna per appalti di importo pari o superiore ai 40.000 euro svolti nel periodo 2014-2019. Considerato che il Prezziario delle Opere Pubbliche viene assunto come base computazionale per i lavori, è stato assunto a riferimento il ribasso medio per tale categoria, pari al 22,9%<sup>4</sup>. Considerato che la So.Mi.Ca. S.p.A. ha offerto, per interventi di importo superiore ai 20.000 euro, un ribasso del 25,0% rispetto al Prezziario delle Opere Pubbliche della Regione Sardegna e del 40,0% sul Prezziario DEI per le manutenzioni, si può confermare come anche l'offerta per i servizi a misura e i lavori sia congrua ed economicamente conveniente per l'Amministrazione.



## Relazione tecnica - Allegato A

Si conferma la scelta del **mantenimento senza interventi**.

**Nell'annualità precedente non è stato necessario alcun Piano di razionalizzazione.**